

Modifica dello stabilimento

Nel caso che la Ditta intenda apportare modifiche allo stabilimento, l'autorizzazione generale a cui il gestore ha aderito in precedenza rimane valida purché continuino a sussistere i requisiti per avvalersi dell'autorizzazione generale indicati nei singoli allegati tecnici di cui al presente atto.

In ogni caso, il titolare dell'attività è tenuto ad aggiornare il quadro emissivo della propria attività inviando il quadro riassuntivo aggiornato delle emissioni di cui all'ALLEGATO F.

Qualora la modifica consista nell'installazione di nuovi impianti all'interno dello stabilimento la ditta dovrà dare luogo a tutte le prescrizioni di cui all'allegato B.

Qualora la modifica comporti il superamento dei parametri indicati dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione secondo le modalità previste dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.